



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 48

della Giunta comunale

OGGETTO: Parziale annullamento in autotutela ex art. 21nonies I. n. 241/90 della deliberazione giuntales n. 39/2022 avente ad oggetto "Concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 2027 - Approvazione verbali commissioni di gara. Aggiudicazione" nella parte relativa all'aggiudicazione all'Azienda agricola Vio Federica e conferma dell'aggiudicazione della concessione in uso all'Azienda agricola Tomas Giovanni.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore 08.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Serafini dott. Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Parziale annullamento in autotutela ex art. 21nonies l. n. 241/90 della deliberazione giuntale n. 39/2022 avente ad oggetto "Concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 2027 - Approvazione verbali commissioni di gara. Aggiudicazione" nella parte relativa all'aggiudicazione all'Azienda agricola Vio Federica e conferma dell'aggiudicazione della concessione in uso all'Azienda agricola Tomas Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Imer è proprietario delle malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imer la cui concessione in uso è scaduta il 21.12.2021;
- con deliberazione n. 5, del 14.02.2022, il Consiglio comunale ha autorizzato la sospensione del diritto di uso civico sull'intero compendio per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei anni, corrispondenti a sei stagioni d'alpeggio (2022 – 2027), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005 nr. 6 e s.m.;
- con successiva deliberazione giuntale n. 17, dd. 08.03.2022, è stato deciso di avviare la procedura per l'affidamento in gestione, mediante asta pubblica, del complesso pascolivo delle malghe Agnerola e Morosna, in C.C. Imer, da esperirsi con le modalità previste dagli artt. 19 e 18 della L.P. 23/1990 e, contestualmente, sono stati approvati il bando di gara ed il relativo schema di atto di concessione in uso;
- il Bando di gara n. 1087/Prot. di data 15.03.2022, completo di tutti gli allegati, è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet ed inoltrato ad altri Enti per la sua diffusione;
- con successiva deliberazione giuntale n. 29, dd. 13.04.2022, sono state pertanto nominate la Commissione amministrativa e la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l'affidamento della gestione del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imer;
- con deliberazione giuntale n. 39, di data 26.04.2022 sono stati approvati i verbali n. 1 di data 14.04.2022, n. 2 di data 15.04.2022 e di data 19.04.2022 e n. 3 di data 20.04.2022 delle Commissioni amministrativa e tecnica, aventi ad oggetto la concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022-2027 in C.C. Imer;
- tale deliberazione disponeva inoltre:
 1. *...omissis....*
 2. *di dare atto che a seguito dell'espletamento dei lavori della Commissione amministrativa, così come stabilito dal verbale n. 3, relativo alla seduta di data 20.04.2022, la graduatoria finale di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche presentate, è la seguente:*

CONCORRENTE	PUNTI OFFERTA TECNICA	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
<i>Tomas Giovanni</i>	50,25/70	30/30	80,25/100

Societa' Agricola Vallesina di Vio Francesca e c.s.s	44,50/70	27,56/30	72,06/100
---	----------	----------	------------------

aggiudicando provvisoriamente la gara al Sig. Giovanni Tomas, con punti 80,25/100, con un canone annuo di Euro 16.000,00;

3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione provvisoria l'Amministrazione comunale con nota n.1604/Prot., di data 20.04.2022, in applicazione a quanto stabilito al paragrafo 5 del bando di gara, ha richiesto al conduttore uscente di voler formalizzare per iscritto richiesta di diritto di prelazione e quindi il subentro al posto del miglior offerente ai sensi dell'art. 4 bis della L. n. 203/1982 relativamente ai criteri C), D) ed E) offerti e verso un canone annuo di Euro 16.000,00, diritto formalmente esercitato dall'Azienda Agricola Vio Federica con sede ad Eraclea (VE), giusta nota di data 20.04.2022, acquisita al protocollo comunale al n. 1607 dd. 21.04.2022;
4. di aggiudicare, pertanto, la concessione in uso delle Malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per la stagioni di alpeggio 2022 – 2027 all'Azienda Agricola Vio Federica con sede a Eraclea (Ve) in Via Donizetti, n. 1 alle seguenti condizioni contrattuali :
 - a. offerta economica : Euro 16.000,00/annui;
 - b. C) maggior durata periodo monticazione massimo: 31 giorni;
 - c. D) adesione alle proposte di attività di carattere ricreativo o integrazione con l'offerta turistica del territorio proposte dal Comune o dall'APT;
 - d. E) interventi straordinari di spietramento per migliorare l'utilizzo del pascolo: interventi su una superficie di 5 ettari,
5. di autorizzare il Sindaco alla stipula dell'atto di concessione in uso, secondo lo schema approvato con deliberazione giunta n.17/2022, con la ditta all'Azienda Agricola Vio Federica con sede a Eraclea (Ve) in Via Donizetti, n. 1, che sarà rogato dal Segretario, previa verifica in capo al concessionario del possesso dei requisiti previsti nel bando di gara;
...omissis.....

In esecuzione di tale deliberazione si provvedeva in data 05 maggio 2022 alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 2027 con la ditta all'Azienda Agricola Vio Federica con sede a Eraclea (Ve) in Via Donizetti, n. 1, giusto rep n. 148 Atti pubblici.

Atteso che in data 13.05.2022 a mezzo PEC da parte dell'avv. Mauro Iob, perveniva al Comune di Imer il ricorso presentato dal sig. Tomas Giovanni, primo in graduatoria, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia con istanza di provvedimento cautelare urgente in sede monocratica di tutti gli atti relativi alla concessione in uso del complesso pastorale delle malghe Agnerola e Morosna annualità 2022-2027.

Considerato che:

- al predetto incarico di difesa legale non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'ente personale con la qualifica professionale di avvocato;
- l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973, n.49, come sostituito dall'art.1 del D.Lgs. 14.04.2004, n.116, prevede testualmente che "La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato";

- si provvedeva, pertanto, a richiedere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sede di Trento, l'ammissione a patrocinio con nota prot. n. 2014 di data 16 maggio 2022, cui seguiva nota di disponibilità ad assumere detto patrocinio in data 19.05.2022 prot. com.le n. 2071 con contestuale richiesta, fra l'altro, di procedere all'adozione e trasmissione di apposita delibera di incarico;
- con deliberazione giunta n. 47 di data odierna, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva pertanto fra l'altro ad “affidare la rappresentanza e difesa legale del Comune di Imer all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento.

Constatata, dagli incontri nel frattempo intercorsi con l'Avvocato individuato e dal parere trasmesso dallo stesso in data 19.05.2022 acquisito al prot. n. 2078, l'opportunità di annullare parzialmente in autotutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, il provvedimento giunta n. 39/2022 nella parte relativa al punto 4) del dispositivo e la conseguente aggiudicazione della gara al Sig. Giovanni Tomas, che risultò il primo classificato, per le seguenti motivazioni, puntualmente riportate nella nota dell'Avvocatura:

“ nel caso di terreni assoggettati al regime di beni demaniali (quali sono pacificamente i terreni gravati da uso civico :v, tra le molte TAR Sardegna, sez. 17.7.2013, n.546) , la prelazione di cui all'art.4-bis. l.n. 203/1982 non possa trovare applicazione prevalendo – anche in virtù del criterio cronologico di risoluzione delle antinomie tra le fonti del diritto – l'art.6, comma4 d.lgs. n.228/2001, in virtù del quale, alla scadenza della concessione, gli enti pubblici debbano adottare procedura di licitazione privata o trattativa privata.

Siffatta interpretazione è confortata proprio dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento (n.78 del 12.03.2014), richiamata da parte ricorrente che, per quanto qui interessa, afferma quanto segue:

“Tanto precisato, il Collegio deve ora rilevare che alla concessione d'uso con la quale il Comune di Mezzano ha affidato al ricorrente Malga Folga e, in particolare, alla clausola concernente la durata della stessa, non si applica la normativa sui patti agrari.....

Più precisamente è stato affermato che ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato e degli altri enti territoriali non si applica la legislazione sui contratti agrari e, segnatamente, la disciplina in tema di durata e proroga, quando detti beni devono, in ogni momento, mantenere la loro utilizzabilità ai fini per i quali sono stati classificati come demaniali o indisponibili. IN CAOS CONTRARIO, sarebbe preclusa all'amministrazione la “discrezionale facoltà di conformare la continuazione e la rinnovazione del rapporto alla luce delle autonome valutazioni circa la compatibilità di esso con l'uso pubblico del bene demaniale” (cfr. in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez.II 1.12.2009, n.12250).

Conformemente agli esposti principi, l'art.6 del d.lgs. n.228 del 2001 non ha fissato alcuna regola sulla durata delle concessioni di beni pubblici; anzi, al comma 2, ha stabilito che l'ente proprietario può sempre recedere, in tutto o in parte, dal rapporto concessorio, fatto salvo il preavviso non inferiore a sei mesi e al pagamento di una indennità, ogniqualvolta il bene “debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o indisponibilità è posta”.

A ciò si aggiunga che i terreni in causa, come detto sono beni destinati ad uso civico, cioè a un diritto reale che assicura utilità e benefici ai singoli in quanto appartenenti ad una collettività locale e che è “esercitato in forma duale” dalla collettività tramite il Comune che lo amministra (cfr. C.d.S. sez. IV, 26.3.2013, n.1698).

Per tali beni la legge consente la concessione in uso a titolo oneroso a favore di terzi, purchè siano previste le forme specifiche di utilizzo, il corrispettivo, “la durata dell'utilizzo”, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico del terzo a tutela del bene di uso civico (cfr., art.15 della l.p. n.6 del 2005)....

Dal che consegue che i terreni demaniali di uso civico se temporaneamente non utilizzati dalla Comunità, possono essere destinati, con atto di concessione, al godimento da parte di privati solo se “la destinazione sia temporanea” (cfr., Cass. Civ. , sez. II, 12.5.1999, n.4694), ovvero se il rapporto ha “carattere precario e temporaneo” (cfr., Cass. Civ., sez III, 5.5.1993, n.5187). In altri

termini, un rapporto concessorio avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico resta sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari “poiché altrimenti resterebbe preclusa all’Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno” (Cass. Civ. , SS.UU., 10.3.2005, n.2806).

L’uso civico che grava su di un terreno, pertanto, tollera la presenza di concessioni (o anche di contratti di affitto individuali) purchè precari e temporanei, il che, di conseguenza, non può garantire né la stabilità né le procedure previste dalla speciale disciplina sui patti agrari di cui alla L. n.203 del 1982 (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 16.3.2006, n.307; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 10.12.2004, n.1318).

D’altronde le finalità istituzionali delle due discipline sono antitetiche : quella sugli usi civici è volta a tutelare i diritti di godimento e d’uso che spettano ai singoli e alla collettività di appartenenza su terre destinate in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze primarie di ciascun componente quella collettività , quella sui patti agrari, all’opposto, è diretta ad assicurare maggior protezione – nella dinamica strutturale del rapporto negoziale – alla categoria economico sociale della piccola impresa agricola”

Quanto fin qui rappresentato basta a far ritenere che codesto Comune debba logicamente aggiudicare definitivamente la concessione al sig. Tomas Giovanni, titolare di omonima impresa individuale. “.

Ritenuto pertanto di aggiudicare il relativo contratto al sig. Tomas Giovanni che nella gara è risultato il primo classificato, come risultante dal verbale di gara n. 3, di data 20.04.2022.

Preso atto che in data 20.05.2022 con nota n. 2106/Prot., l’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al parziale annullamento in autotutela della deliberazione della Giunta comunale n. 39 dd. 26.04.2022 e, nello specifico, del punto 4) del relativo dispositivo alla ditta Azienda agricola Vio Federica.

Rilevato che entro il termine dei 5 giorni non sono pervenute da parte della ditta succitata osservazioni in ordine al parziale annullamento prospettato dall’Amministrazione comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.27.10.1999, n. 8/L e ss.mm..

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, al fine di permettere il deposito degli atti nei brevi tempi comunicati dall'Avvocato incaricato.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;
- la legge n. 241/1990.

Richiamata la deliberazione consiliare di Imer n. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che si prescinde da parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta riflessi diretti sul bilancio comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi sia in ordine al contenuto che alla sua immediata esecutività

DELIBERA

1. di annullare parzialmente in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, per le ragioni espresse in premessa, la deliberazione giuntale n. 39, di data 26.04.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 2027 - Approvazione verbali commissioni di gara. Aggiudicazione" nella parte relativa all'aggiudicazione all'Azienda agricola Vio Federica, ovvero il punto 4) del deliberato, disponendo la disapplicazione di tutti gli atti conseguentemente adottati dall'Ente ivi compreso il contratto di concessione delle malghe (Contratto n.148/Rep. dd. 05.05.2022);
2. di aggiudicare conseguentemente, definitivamente la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022 - 2027 all'Azienda agricola Tomas Giovanni con sede a Imer in Via Meatoli, n. 9/C che nella gara è risultato il primo classificato, come da verbale di gara n. 3, di data 20.04.2022, alle condizioni di cui all'offerta presentata in data 04.04.2022 ed acquisita in atti al n. 1382/Prot;
3. di autorizzare conseguentemente il Sindaco alla stipula dell'atto di concessione in uso, secondo lo schema approvato con deliberazione giuntale n.17/2022, con la ditta Tomas Giovanni con sede a Imer (Tn) in Via Meatoli, n. 9/C che sarà rogato dal Segretario, previa verifica in capo al concessionario del possesso dei requisiti previsti nel bando di gara;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento ai fini della costituzione in giudizio, depositando il provvedimento di annullamento parziale in autotutela in senso satisfattivo per il ricorrente;
5. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità di ottemperare al Decreto del T.R.G.A. di Trento, n.16/2022 Reg. Prov. - Cau n.77/2022 Reg. Ric.;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
- In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini dott. Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).